

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA DI C.C. N. 31 del 18.01.2016

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE A TITOLO GRATUITO DI STALLI DI SOSTA RISERVATI A PERSONE TITOLARI DI CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI AI SENSI DELL'ART. 381 COMMA 5 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA, D.P.R. N. 495/1992 E D.P.R. 151/2012

Art. 1 – Assegnazione a titolo gratuito di uno spazio di sosta personalizzato presso il luogo di residenza

Ai sensi dell'articolo 381 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada il Sindaco assegna, con propria Ordinanza, a richiesta dell'interessato, nelle zone ad alta densità di traffico, come individuate nel successivo art. 2 del presente Regolamento, uno spazio di sosta personalizzato presso il luogo di residenza, individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi dell'autorizzazione (n° del contrassegno di parcheggio per disabili), in seguito alla verifica dei seguenti requisiti e condizioni:

- a) residenza nel Comune di Rimini;
- b) titolarità del contrassegno di parcheggio per disabili in corso di validità con durata non inferiore a un anno;
- c) titolarità di patente di guida in corso di validità o patente di persona residente anagraficamente nello stesso indirizzo;
- d) il richiedente sia stato dichiarato invalido civile con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con necessità di assistenza continua non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L.18/1980; L.508/1988);
- e) in casi particolari potrà essere concesso uno stallone di sosta personalizzato anche ai titolari di contrassegno per i quali non ricorrono le fattispecie previste dai punti c) e d), qualora la necessità dello spazio personalizzato sia debitamente motivata ovvero siano titolari di indennità di accompagnamento con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/1980; L.508/1988), che alleghino condizioni di particolare gravità e/o rischio connesso agli spostamenti, da sottoporre al parere del Servizio di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria Locale;
- f) il soggetto richiedente non deve avere disponibilità di autorimessa o posto auto privato accessibile nonché fruibile;
- g) l'area in cui viene richiesto lo stallone personalizzato deve essere compresa nella zona ad alta densità di traffico, come individuata al successivo art. 2 del presente Regolamento.

Vista la regolarità ed ammissibilità della domanda, a seguito del sopralluogo congiunto con il richiedente, gli Uffici provvederanno alla valutazione tecnica della realizzazione dello stallone personalizzato, in conformità al Codice della Strada. Laddove non sussistano le condizioni tecniche per la realizzazione dello stallone nella posizione richiesta, gli Uffici potranno, ove possibile, proporre al richiedente uno spazio di sosta alternativo nei pressi